IL POLITICO
RIVISTA ITALIANA DI SCIENZE POLITICHE

Gennaio - Marzo 1989, Vol. 54, No. 1

Ernesto Bettinelli

Recensione

V. Grevi (a cura di), *L'ordinamento penitenziario dopo la riforma*, Padova, CEDAM, 1988

VITTORIO GREVI (a cura di), *L'ordinamento penitenziario dopo la riforma.* Contributi di: L. Cesaris, L. Daga, F. Della Casa, G. Giostra, G. Grasso, G. La Greca, T. Padovani, F. Palazzo, M. Pavarini, A. Presutti. Padova, CEDAM, 1988, pp. 453, L. 40.000.

L'ordinamento penitenziario ha finalmente trovato un assetto normativo, per così dire, « maturo », al riparo da tentazioni manipolative che ne possano mettere in discussione gli istituti e i principi informatori a causa, soprattutto, di allarmi o emozioni che, in una materia come quella carceraria, si insinuano assai facilmente nell'opinione pubblica. Per raggiungere questo traguardo, attraverso la c.d. legge Gozzini (l. 10 ottobre 1986 n. 663), sono occorsi poco più di 10 anni di sperimentazioni, di polemiche, di ripensamenti, di verifiche sul campo, alle quali, per una volta, il legislatore non è rimasto estraneo.

Anche per questo aspetto, la riforma rappresenta un episodio singolare e positivo nel modo di procedere « aperto » del Parlamento, come ben documentato nell'analisi dei lavori preparatori, cui è dedicato il contributo di L. Daga. In effetti, le commissioni Giustizia di Camera e Senato hanno largamente recepito — avvalendosi proficuamente dello strumento dell'« udienza conoscitiva » — l'esperienza e le proposte di chi opera nel settore penitenziario: alti funzionari della Direzione per gli istituti di pena, magistrati di sorveglianza, studiosi. Insomma, i contributi

del mondo esterno al « Palazzo » non solo non sono stati disattesi, ma sono risultati addirittura determinanti: l'intelligenza del pensare « lontano » ha così potuto prevalere su considerazioni e suggestioni di carattere congiunturale.

Le idee-forza della riforma sono — come segnala Vittorio Grevi nel suo ampio saggio introduttivo a questo libro collettaneo — sostanzialmente due. I detenuti non devono essere considerati come categoria (o insieme di sottocategorie), ma come individui con storie e prospettive diverse che richiedono, pertanto, una valutazione caso per caso, per consentire un trattamento esecutivo della pena il più possibile « personalizzato ». Lo scopo di simile trattamento deve essere, poi, il reinserimento nella società di quanti si trovano in condizione di restrizione della loro libertà personale. Astrattamente non esistono condannati irrecuperabili: non lo sono nemmeno gli ergastolani che possono beneficiare — al pari degli altri detenuti — di consistenti riduzioni di pena e, conseguentemente, di un'anticipata liberazione condizionale, ove dimostrino di rispondere positivamente al programma d rieducazione (in proposito: l'intervento di G. Grasso).

Se si volesse sintetizzare la « filosofia » del vigente ordinamento penitenziario con una formula ad effetto, eppure davvero aderente al suo sviluppo normativo, si potrebbe dire: il minor carcere possibile per uscire meglio dal carcere.

Da un simile angolo visuale rilevano le stesse personali condizioni di entrata, che possono dare luogo all'applicazione di misure alternative, quali l'affidamento in prova dei tossicodipendenti presso comunità terapeutiche (ne tratta A. Presutti), o la concessione della semilibertà per la detenuta madre, in modo da consentirle rapporti familiari quasi normali (ne tratta F. Palazzo); o, ancora, la detenzione domiciliare, che pure si ispira ad esigenze umanitarie, per le persone in gravi condizioni di salute, di età superiore ai 65 anni, per i giovani di età inferiore agli anni 21, ecc. (analizza le diverse situazioni L. Cesaris).

L'istituto che comunque ha destato più interesse (e più scalpore) è quello dei permessi premio, di cui possono fruire — sia pure in tempi diversi — tutti i condannati (da sentenza definitiva) che mantengano nel corso della detenzione una condotta regolare e non presentino una « particolare pericolosità sociale » (accertata secondo parametri tendenzialmente obiettivi e non lasciata alla mera valutazione discrezionale dell'amministrazione carceraria). Ciò che occorre sottolineare è che i permessi hanno assunto con la riforma del 1986 il valore di mezzo ordinario (non più eccezionale), assolutamente funzionale alla risocializzazione dei detenuti, i quali per 45 giorni (al massimo) per ogni anno di espiazione hanno la possibilità di « misurarsi » responsabilmente con la realtà extracarceraria a cui approderanno una volta scontata la pena. Certamente, l'istituto premiale favorisce anche un clima più disteso all'interno delle carceri e stimola a comportamenti meno conflittuali e più collaborativi al loro interno. Ma questo risvolto « opportunista » è affatto secondario rispetto alla più profonda soddisfazione del metodo del trattamento personalizzato, che sorregge l'attuale legislazione (come osserva nel suo saggio G. La Greca). Nello stesso solco si inseriscono le disposizioni di sostegno al lavoro extra e inframurario, seppure molti problemi pratici restano di difficile soluzione, talché, sul piano dell'efficacia e della diffusione, il lavoro non costituisce ancora lo strumento principe ai fini della risocializzazione dei detenuti (come nota M. Pavarini).

L'impostazione del trattamento differenziato è confermata anche nella previsione di *istituti negativi* (ma mai irreversibili) per coloro che non aderiscono alla prospettiva di rieducazione e dimostrano di mettere addirittura a repentaglio la « sicurezza penitenziaria ». Per costoro è ammessa la soggezione al c.d. regime di « sorveglianza particolare » che sostituisce altre assai contestate e più segreganti forme di detenzione, quali: l'assegnazione alle c.d. carceri di massima sicurezza, che la riforma ha finalmente abolito. Il regime di sorveglianza particolare (illustrato

da T. Padovani) è stato comunque circondato da notevoli garanzie di ordine processuale, tali da limitare la discrezionalità delle direzioni (e dell'amministrazione centrale) degli istituti di pena e tali da esaltare l'intervento e il ruolo della magistratura di sorveglianza (arricchita nelle sue competenze). Cosicché si può parlare — sia pure con qualche limite — di « giurisdizionalizzazione » dell'esecuzione penale, nel momento in cui i detenuti possono ricorrere davanti ad organi imparziali contro la gran parte dei provvedimenti restrittivi disposti dall'amministrazione carceraria. Anche su questa novità pur così qualificante (affrontata da F. Della Casa e da G. Giostra) gravano questioni assai delicate, come la copertura dei posti dei magistrati di sorveglianza.

Ovviamente, anche una « buona riforma », pur improntata su un rigoroso realismo (senza, però abiurare, ai principi irrinunciabili di civiltà giuridica), lascia nodi irrisolti cui occorrerà por mano. Vero è che l'ordinamento penitenziario italiano è diventato un modello per tutti i paesi del mondo e sembra soddisfare quasi integralmente la stessa raccomandazione sulle « regole penitenziarie europee » adottata lo scorso anno dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa. Anche questo testo è possibile rinvenire nel ricchissimo volume curato da V. Grevi, opera fondamentale non solo per gli addetti ai lavori, ma per chiunque voglia informarsi sulla realtà non solo giuridica del « pianeta carcere ».

ERNESTO BETTINELLI